



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 61/2013

Napoli, 17 Ottobre 2013

IL NOSTRO CONSIGLIO NAZIONALE PRENDE POSIZIONE CONTRO LA CIRCOLARE N. 9 DEL 30 SETTEMBRE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN TEMA DI ZONE FRANCHE URBANE (ZFU). TALE DOCUMENTO, PUR PREVEDENDO I BENEFICI CONNESSI AD IMPRESE E PROFESSIONISTI, SUBORDINA LA CONCESSIONE A QUESTI ULTIMI A CONDIZIONE CHE SIANO ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. IMMEDIATA LA REAZIONE DEL CNO CHE SCRIVE IL 16 OTTOBRE SCORSO AL MINISTRO ZANONATO FACENDO CHIAREZZA SUL RUOLO DEI PROFESSIONISTI E SULLA LORO ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE AGLI ALBI PROFESSIONALI GESTITI DAI CONSIGLI PROVINCIALI DEGLI ORDINI.

Le Zone Franche Urbane (ZFU) rappresentano un importante volano per lo sviluppo economico delle aree svantaggiate di un Territorio, permettendo, **attraverso politiche di defiscalizzazione**, una maggiore competitività delle aziende e un generale miglioramento della qualità di vita della collettività che vi risiede. Il D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179 ha riprogrammato le **agevolazioni fiscali e contributive per tali imprese, prevedendo l'esenzione, a scalare,**

dell'IMPOSTA SUI REDDITI, della contribuzione previdenziale, dell'IRAP ecc. Ovviamente, vi sono delle condizioni da rispettare tra cui la limitazione rappresentata dal “de minimis”.

Il 19 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Decreto Attuativo delle Zone Franche Urbane. Ne sono in tutto 44, individuate tutte nelle Regioni Meridionali. I Comuni della Campania interessati dalle agevolazioni sono: ***Torre Annunziata, Napoli est, Mondragone, Aversa, Benevento, Casoria, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano.***

Con Circolare N. 32024 del 30 settembre 2013, in Gazzetta Ufficiale N. 237 del 9 Ottobre u.s., il Ministero dello Sviluppo economico, nel dare le indicazioni per l'attuazione della disposizione, ha riconfermato tra i beneficiari i professionisti ***“purchè svolgano la loro attività in forma d'impresa e siano iscritti alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione al Registro delle Imprese”.***

Immediata la reazione del nostro Consiglio Nazionale. Il 16 Ottobre scorso, la Presidente Calderone, con nota Prot. 0008830/U/36, ha rivolto le sue doglianze, miste a stupore, al Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, evidenziando come la disposizione emanata nella circolare de qua fosse in contrasto con le norme generali sulle “professioni”, con particolare riferimento all'art. 2229 e segg. del c.c. che obbliga i professionisti ad iscriversi agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali e non nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. La Presidente, ad adiuvandum, si è soffermata anche sulle STP e sul loro oggetto sociale.

Ha affermato che le novellate società tra professionisti (STP), di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, contenente il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più

attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in albi, indipendentemente dal fatto che abbiano o no personalità giuridica, non hanno come scopo l'espletamento di compiti propri del professionista ma, soltanto quello di porre a disposizione dei medesimi un apparato di strutture e di mezzi. **A tal fine, le stesse sono iscritte all'Ordine individuato in base all'attività prevalente e nella sezione speciale del registro delle imprese con solo fini di certificazione anagrafica e di pubblicità.** Coerentemente con tale assunto, il legislatore ha imposto che le STP rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali reciproci, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio Ordine di appartenenza. **Inoltre, si rileva, che i redditi delle attività professionali svolte individualmente, in forma associata e verosimilmente nelle società tra professionisti (STP), sono qualificati, ai fini fiscali, come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 917/ 86 T.U.I.R., il quale dispone che [“sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate dal capo VI (Redditi di Impresa) compreso l'esercizio in forma associata”]**”.

Dunque, ha concluso la Presidente del Consiglio Nazionale, è di tutta evidenza che, le disposizioni della predetta circolare creano delle discriminazioni a carico dei citati professionisti in quanto, non si riesce a comprendere come i medesimi possano accedere alle agevolazioni de quo, svolgendo le stesse attività di lavoro autonomo e non d'impresa, con la conseguenza, di essere iscritti nei rispettivi albi professionali e non nel registro delle imprese. Di più, la previsione-vincolo dell'iscrizione al registro delle imprese, oltre a costituire l'irrazionale esclusione di cui sopra, realizza

la legittimazione di una anomalia di sistema in realtà sempre avversata. La concessione di asilo giuridico a “professionisti” cui sia consentito esercitare la “professione” al di fuori dei canoni di legge, è inconciliabile, per tutto quanto premesso, con la normativa di sistema e non può che essere per ciò respinta. Appare, dunque, necessaria una modifica della circolare citata in oggetto, che ponga rimedio alle criticità segnalate.

Ringraziamo la Presidente per la celerità d'intervento. Certe “confusioni” vanno sempre stroncate sul nascere. Ne sappiamo qualcosa dall'Antitrust che continua a vederci come protagonisti del mercato ed in quanto tali destinatari di tutte le limitazioni in materia di libera concorrenza.

Ergo, ha fatto bene Marina Calderone. Repetita juvant!!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC